

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE
NORMATIVE COMUNALI**

Adottato con deliberazione C.C. n .54 del 30/06/2001

ART. 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento disciplina la potestà sanzionatoria del Comune di Gavorrano per la violazione e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni comunali.
2. Per ordinanze ed altre disposizioni comunali, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative, s'intendono sia quelle di emanazione sindacale che quelle emanate dai funzionari, quali organi gestionali, nei casi e per le materie previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento non si applica a tutti quei settori per i quali già esiste una specifica legislazione, statale o regionale.

ART. 2 : SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA.

1. La violazione dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di £. 12.000 (dodicimila) ad un massimo di £. 20.000 (ventimilioni) (da Euro 6.198 ad Euro 10.329,138), come previsto dall'articolo 10 della Legge 689/1981.
2. La misura effettiva e concreta della sanzione da applicare viene stabilita nel singolo regolamento o nella singola ordinanza o disposizione disciplinante la materia specifica.

ART. 3 : SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.

1. L'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (sanzione principale) potrà comportare, qualora espressamente prevista nel regolamento o nell'ordinanza specifica, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie dalla Legge 689/1981 ed in ossequio ai principi generali previsti da quest'ultima legge.

ART. 4 : ORGANO COMPETENTE.

1. Per la violazione delle norme regolamentari, organo competente all'applicazione delle sanzioni è il dirigente o il funzionario competente per materia in base all'organizzazione amministrativa del Comune di Gavorrano.
2. Per la violazione delle ordinanze sindacali, organo competente all'applicazione delle sanzioni è il Sindaco.
3. Per la violazione delle ordinanze e delle altre disposizioni dirigenziali, organo competente all'applicazione delle sanzioni è il dirigente o il funzionario che ha attuato la norma.

ART. 5 : PRINCIPIO DI LEGALITA' E DI IRRETROATTIVITA'.

1. Nessuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione amministrativa accessoria può essere inflitta se non espressamente prevista da un corretto regolamento o da corretta ordinanza o altra disposizione comunale disciplinante una determinata materia.

2. La previsione di una sanzione amministrativa non può valere che per il futuro, senza alcun'efficacia retroattiva, dal giorno in cui la disposizione acquista efficacia legale.
3. L'amministrazione provvede a dare adeguata pubblicità alle sanzioni amministrative previste dalle normative comunali, secondo modalità che verranno volta per volta definite, asseconda dell'importanza o della gravità.

ART. 6 : PRINCIPIO DELL'APPLICAZIONE GENERALE DELLA L.689/81.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano i principi di cui alla Legge 689/1981.
2. In particolare, i seguenti principi contenuti nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge. 689/1981 (Disciplinanti le seguenti tematiche : Principio di legalità; Capacità di intendere e di volere; Elemento soggettivo; Cause di esclusione della Responsabilità; Concorso di persone; Solidarietà; Non trasmissibilità dell'obbligazione; Più violazioni; Principio di specialità; Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e massimo; Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; Atti di accertamento; Contestazione e notificazione; Accertamenti mediante analisi di campione, Pagamento in misura ridotta; Obbligo del rapporto; Ordinanza - ingiunzione; Sequestro; Sanzione amministrative accessorie, Opposizione all'ordinanza – ingiunzione; Competenza per il giudizio di opposizione; Giudizio di opposizione; Connessione obbiettiva con un reato; Impugnabilità del provvedimento del giudice penale, Pagamento rateale della sanzione pecuniaria; Esecuzione forzata, Prescrizione).